

Prot 236

DICHIARAZIONE
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 / 2000

Il sottoscritto SANTINA COTTONÉ
nato a PA il 18-11-1955
residente in PA via MESSINA, n. 15
dipendente dell'A.O.U.P. P. Giaccone di Palermo

in servizio presso U.O. NEFROLOGIA ED IPERTENSIONE (29.01) / U.O. TECNICHE DIAGNOSTICHE (54.01)
con la qualifica di PROFESSORE ASSOCIATO - DIRIGENTE MEDICO

e con contratto di lavoro: a tempo determinato - a tempo indeterminato

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità


DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

- di non versare in alcuna condizione che sia causa di incompatibilità o di conflitto di interesse in relazione alle funzioni svolte e all'incarico ricoperto, previste dalla vigente normativa, riportata in calce alla presente dichiarazione (1);
- di appartenere alle seguenti società, enti, associazioni o organizzazioni di qualsiasi genere, fatta salva l'appartenenza a partiti politici e organizzazioni sindacali (al fine di consentire all'Amministrazione di verificare se tale appartenenza o vincolo associativo possa determinare un conflitto di interessi con l'incarico e le funzioni svolte presso l'A.O.U.P. P. Giaccone, ovvero siano tali da rendere rilevante la conoscenza a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della pubblica amministrazione):

-
- di avere provveduto ad informare l'Amministrazione in ordine all'eventuale ricorrenza di interessi finanziari, così come previsto dall'art.6 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, D.P.R. 16 aprile 2013 n.62 che di seguito si riporta:

"6. Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse.

1. il dipendente informa per iscritto, il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione, in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
 - a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
 - b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.



2, *il dipendente si astiene dal prendere o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di volere assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;*"

- ovvero (nell'ipotesi in cui le suindicate informazioni non siano state fornite), ai sensi dell'art.6 del codice di comportamento dichiara che:

-
- di NON essere titolare delle seguenti quote societarie o partecipazioni azionarie o altri interessi finanziari (specificare al fine di consentire all'Amministrazione di verificare se si possa configurare conflitto di interessi con l'A.O.U.P. P. Giaccone):

-
- di non svolgere qualsiasi altra attività lavorativa non occasionale, subordinata o autonoma, alle dipendenze di enti pubblici o di privati.

ovvero


- di svolgere l'attività di seguito indicata (nel caso di diversa previsione normativa o contrattuale e salva, comunque la specifica autorizzazione richiesta all' A.O.U.P. P. Giaccone e dalla medesima rilasciata e da indicare contestualmente):

-
- di non svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza;

-
- di svolgere le seguenti attività a titolo gratuito (indicare tipologia di attività e soggetto presso o a favore del quale l'attività è prestata):

-
- di non avere cariche in società costituite a fine di lucro (salvo le cariche per le quali la nomina è riservata alla pubblica amministrazione e sia intervenuta l'autorizzazione di competenza dell'amministrazione presso la quale presta servizio e fatte salve le cariche in società cooperative);

-
- di NON avere rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con altri soggetti pubblici e privati (specificare in caso positivo la natura della collaborazione ed i soggetti con cui è intrattenuta)
-



-
- di NON svolgere attività imprenditoriali (specificare in caso positivo la natura dell'attività imprenditoriale ed i soggetti con cui è intrattenuta)
-

-
- di NON avere titolarità o partecipazioni in imprese che possono configurare conflitto di interessi con il S.S.N. (specificare in caso positivo la titolarità o partecipazioni in imprese che possono configurare conflitto di interessi con il S.S.N. ed i soggetti con cui è intrattenuta)
-

SI OBBLIGA ALTRESÌ

1. a comunicare tempestivamente alla A.O.U.P. P. Giaccone la eventuale modifica delle condizioni sopra dichiarate in relazione a sopravvenuti nuovi interessi finanziari, agli eventuali nuovi procedimenti d'Ufficio che dovessero essere assegnati, e comunque si obbliga a segnalare all'Amministrazione **eventuali sopravvenuti conflitti d'interesse di qualsivoglia natura** in relazione alle attività d'Ufficio e alle pratiche assegnate e che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge, del/dei convivente/i, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debiti significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore curatore, procuratore o agente, ovvero, per quanto riguarda gli Enti le Associazioni non riconosciute, i Comitati, società e stabilimenti, di cui è amministratore o gerente, o Dirigente.
2. A rispettare tutti gli altri obblighi e comportamenti previsti dal Codice di comportamento approvato con D.P.R. n° 62 del 16.04.2013

SI ALLEGANO:

- Elenco dei parenti e affini entro il secondo grado e dei conviventi
- Informativa per il trattamento dei dati personali
- Fotocopia di documento di identità in corso di validità: _____

n. _____ rilasciato da _____ il _____

Palermo, _____


FIRMA DEL DICHIARANTE
In fede

(1) Disciplina delle incompatibilità:

Artt.60 e segg.D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3

"60. Casi di incompatibilità.

L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato o sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente";



“61. Limiti dell’incompatibilità.

Il divieto di cui all’articolo precedente non si applica nei casi di società cooperative.

L’impiegato può essere prescelto come perito o arbitro previa autorizzazione del Ministro o del capo ufficio da lui delegato”;

“62. Partecipazione all’amministrazione di enti e società.

Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l’impiegato può partecipare all’amministrazione o far parte di collegi sindacali o enti ai quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca, in quelli che siano concessionari dell’amministrazione di cui l’impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa. Nei casi di rilascio dell’autorizzazione del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma l’incarico si intende svolto nell’interesse dell’amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti alla società o dall’ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale”;

Art.4, comma 7 della Legge 30 dicembre 1991, n.412

“7. Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l’esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso. L’accertamento delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, all’amministratore straordinario della unità sanitaria locale al quale compete altresì l’adozione dei conseguenti provvedimenti. Le situazioni di incompatibilità devono cessare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1° gennaio 1993, al personale medico con rapporto di lavoro a tempo definito, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è garantito il passaggio, a domanda, anche in soprannumero, al rapporto di lavoro a tempo pieno. In corrispondenza dei predetti passaggi si procede alla riduzione delle dotazioni organiche, sulla base del diverso rapporto orario, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. L’esercizio dell’attività libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale è compatibile col rapporto unico d’impiego, purché espletato fuori dell’orario di lavoro all’interno delle strutture sanitarie o all’esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale di cui all’articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Per detto personale all’accertamento delle incompatibilità provvedono le autorità accademiche competenti. Resta valido quanto stabilito dagli articoli 78, 116 e 117, D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384. In sede di definizione degli accordi convenzionali di cui all’articolo 48, L. 23 dicembre 1978, n. 833, è definito il campo di applicazione del principio di unicità del rapporto di lavoro a valere tra i diversi accordi convenzionali”.

Art.1, comma 5 della Legge 23 dicembre 1996, n.662

“5.Ferme restando le incompatibilità previste dall’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da riferire anche alle strutture sanitarie private accreditate ovvero a quelle indicate dall’articolo 6, comma 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l’opzione per l’esercizio della libera professione intramuraria da parte del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale da espletare dopo aver assolto al debito orario, e’ incompatibile con l’esercizio di attività libero professionale. L’attività libero professionale da parte dei soggetti che hanno optato per la libera professione extramuraria non può comunque essere svolta presso le strutture sanitarie pubbliche, diverse da quella di appartenenza, o presso le strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente. L’accertamento delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, al direttore generale dell’azienda ospedaliera o dell’unità sanitaria locale interessata”.

Art.1, commi 56, 60, 61 e 62 della Legge 23 dicembre 1996, n.662

“56. Le disposizioni di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l’iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno”.

“60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale e’ fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza e l’autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego”.

“61. La violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 58, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell’amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall’impiego per il restante personale, sempreché le prestazioni per le attività di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l’amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l’accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi in contraddittorio fra le parti”.



“62. Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi, che, comunque, devono essere costituiti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analoghe verifiche sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, dei predetti servizi ispettivi, nonché, d'intesa con il Ministero delle finanze ed anche ai fini dell'accertamento delle violazioni tributarie, della Guardia di finanza”.

Art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 così come novellato dal comma 42 dell'Art. 1 della Legge 190/2012

“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.


6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto.

In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del



bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebita percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.

Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.

Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

13. Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo comma del presente articolo in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.



15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Art. 6 D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

"Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse. 1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 e dell'Autorizzazione del Garante della Privacy n. 2/2002.

In osservanza di quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196, Le forniamo le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali o di terzi soggetti da Lei indicati, nonché l'ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.

Finalità del trattamento

I trattamenti dei Suoi dati personali di cui siamo in possesso o che Le saranno richiesti o che ci verranno comunicati da Lei o da terzi sarà svolto in esecuzione degli obblighi legali e contrattuali relativi al rapporto contrattuale instaurato con l'A.O.U.P. "Paolo Giaccone".

In particolare, il trattamento dei Suoi dati personali sarà svolto ai fini di:

- elaborazione e pagamento del compenso e di ogni altro emolumento in denaro o in natura previsto dalla legge, da contratti collettivi o individuali;
- adempimento degli obblighi di legge o di contratto nei confronti degli istituti previdenziali, assistenziali, assicurativi, anche a carattere integrativo;
- adempimenti fiscali e comunicazioni all'amministrazione finanziaria,;
- adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro (DLgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni);
- registrazioni ai fini della legislazione sul lavoro, civilistica e fiscale;

In occasione di tali trattamenti l'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" può venire a conoscenza di dati che il D.Lgs. 196/2003 definisce "sensibili" in quanto idonei a rivelare, ad esempio:

- uno stato di salute (es. certificati relativi alle assenze per malattia, maternità, infortunio, dati relativi a determinati lavori e avviamenti obbligatori, visite mediche ai fini della sicurezza sul lavoro);
- l'adesione ad un sindacato (es. assunzione di cariche sindacali, richiesta di trattenuta per quote di associazione sindacale);
- l'adesione ad un partito o movimento politico (es. richiesta di permessi o aspettativa per cariche pubbliche elettive);
- convinzioni religiose (es. richiesta di fruizione, prevista dalla legge, di festività religiose);

Le suddette finalità possono comportare la necessità/opportunità di trattare dati (anche "sensibili") relativi ad altri soggetti (es. coniuge, figli, persone a carico);

Nei Suoi confronti è previsto l'esercizio di alcuni diritti, in particolare:

- conoscere l'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile;
- essere informato sul titolare, sulle finalità e sulle modalità del trattamento e sull'eventuale responsabile, sui soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;
- ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi;
- opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge;


Modalità di trattamento

Il trattamento sarà svolto tramite strumenti informatici e/o in forma automatizzata e/o manuale ad opera di un dipendente all'uopo incaricato dall'A.O.U.P. con logiche strettamente correlate alle finalità indicate, comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Ambito di comunicazione e diffusione

I Suoi dati, per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, verranno comunicati:

- ai seguenti enti pubblici e privati con finalità previdenziali, assistenziali o assicurative, (es. INPDAP, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ASP, ecc.);



- a soggetti che possono accedere ai Suoi dati in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria (es. Assessorato del Lavoro, Assessorato della Famiglia, Assessorato della Sanità; CPI, organi di Polizia Giudiziaria, ecc);

L'ambito dell'eventuale comunicazione dei dati sarà regionale e nazionale.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati è per Lei necessario per l'assolvimento degli obblighi contrattuali di cui al presente contratto scritto. Il conferimento dei dati da parte Sua ha natura obbligatoria e i dati sono indispensabili per l'adempimento degli obblighi legali o contrattuali derivanti dal contratto in corso o da eventuali futuri rapporti;

In caso di Suo rifiuto a conferire i dati, a consentire al loro trattamento e alla loro comunicazione ai suddetti soggetti può derivare:

- l'impossibilità di adempiere a operazioni anche di Suo diretto interesse, quali ad esempio:
- determinare il compenso ed effettuare i relativi adempimenti previdenziali e assistenziali;
- adempiere ai previsti obblighi fiscali (es. ritenute d'imposta, certificazione degli emolumenti corrisposti);
- la possibile irrogazione di sanzioni;

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al titolare (oppure al responsabile, se nominato) del trattamento.

Il titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone". Il trattamento è effettuato direttamente dall'A.O.U.P. nelle proprie sedi o in sedi comunque controllate, tramite proprio personale amministrativo.

Diritti dell'interessato

La informiamo che ai sensi dell'art. 7 del Codice i soggetti cui si riferiscono i dati personali - così detti "interessati"- hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione.

Ai sensi del medesimo articolo, si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il testo completo dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 relativo ai diritti dell'interessato è disponibile sul sito www.garanteprivacy.it.

Per accettazione, ricezione, e presa visione io sottoscritto/a preso atto dell'informativa di cui sopra, con la firma apposta in calce alla presente autorizzo, ai sensi e nei limiti del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e dell'informativa che precede, il trattamento, il trasferimento e la diffusione dei dati personali.

.....li 16. 10. 2013

Firma..... S. Q. 4

Per accettazione, ricezione, e presa visione io sottoscritto/a preso atto dell'informativa di cui sopra, con la firma apposta in calce alla presente informativa autorizzo, ai sensi e nei limiti del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e dell'informativa che precede, il trattamento, il trasferimento e la diffusione dei dati personali "sensibili".

.....li 16. 10. 2013

Firma..... S. Q. 4